



Comune di Ardore

Provincia di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 BIS E SS.,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24.06.2014, N. 90
E CONVERTITO NELLA LEGGE 11.08.2014, N. 114**

- ✓ Approvato con Delibera di G.C. n. 45 del 06 MAGGIO 2015 pubblicata all'Albo Pretorio in data 06 maggio 2015 per 15 giorni senza reclami o opposizioni.
- ✓ Entrata in vigore il 22 maggio 2015.

*Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Stranges*

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione del fondo per la progettazione
2	Quantificazione del fondo
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione del fondo
5	Penalità
6	Disposizioni varie
7	Regime contributivo e fiscale del fondo
8	Assicurazione
9	Entrata in vigore

Articolo 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce le norme e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Ardore, previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato “Codice” - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 3.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'Area OO.PP di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.

Articolo 2

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione di cui agli articoli 13 e 13 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114 del 18 agosto 2014, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascun'opera o lavoro, con le modalità e i criteri, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. Il responsabile dell'Area OO.PP individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; L'organo competente, per ogni opera provvede a designare il Responsabile unico del procedimento (art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006) nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il Responsabile del procedimento è un tecnico, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. L'Amministrazione comunale designa con proprio atto di Giunta il Responsabile del procedimento, al quale spetta la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile dell'Area OO.PP, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il Responsabile del procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune.
7. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni

derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

8. La quota destinata all'incentivo di progettazione è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico ed è ripartita secondo i seguenti scaglioni:

- Per progetti di importo fino a euro 1.000.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00, alla parte eccedente 1.000.000,00 euro si applica la riduzione del 10%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 2.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 2.000.000,00 euro si applica la riduzione del 25%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 5.000.000,00 euro si applica la riduzione del 50%;

9. Per lavori d'importo superiore a 1.000.000,00 di euro è possibile attribuire l'aliquota dell'incentivo pari a 1.5% l'importo lavori a base di gara, qualora venga riscontrata e attestata dal Responsabile del Procedimento una delle cause di complessità di seguito indicate:

- a. multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto progetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b. accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c. soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d. progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti;

10. Nel caso di progettazione/direzione lavori affidate a professionisti esterni all'organico tecnico dell'Ente, stante il maggior gravame delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al RUP, al Responsabile unico del procedimento sarà attribuita una quota pari a 0.96 % dell'importo lavori e oneri di sicurezza a base di gara, mentre l'aliquota destinata al personale amministrativo operante nel Servizio Tecnico individuato dal suddetto Responsabile in relazione ad attività di collaborazione prestata in virtù di specifica esperienza e qualificazione (a titolo esemplificativo, verifiche degli atti progettuali in termini amministrativi, redazione degli atti intesi al conferimento degli incarichi professionali esterni, verifica della parte giuridica dei capitolati e degli schemi di contratto d'appalto allegati al progetto esecutivo, ecc..) verrà

attribuito il compenso pari al 0.24% dell'importo lavori e oneri di sicurezza a base di gara. Le economie risultanti andranno ad alimentare le risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

11. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro stabilito con proprio atto dal Responsabile del Procedimento, nell'ambito delle seguenti percentuali:

Descrizione Soggetti	%	Descrizione	%
Responsabile Unico del Procedimento	30	Progetto Preliminare	5
		Progetto Definitivo	5
		Progetto Esecutivo	10
		Esecuzione Lavori	10
Nucleo Tecnico di Progettazione	40	Progetto Preliminare	10
		Progetto Definitivo	10
		Progetto Esecutivo	15
		Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione	5
Ufficio Direzione Lavori	15	Direzione Lavori	10
		Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	5
Collaudo	5	Collaudo (Statico / Tecnico Amministrativo)	5
Amministrativo Collaborazione Amministrativa	10	Progetto Preliminare	2
		Progetto Definitivo	2
		Progetto Esecutivo	2
		Esecuzione Lavori	4
Totali	100		100

12. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del codice dei contratti ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione.

13. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo di cui al comma 11 dell'art. 3 tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile dell'Area OO.PP sentito il Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione

dei gruppi, quest'ultima avviene con semplice modello compilato e sottoscritto dallo stesso prima dell'inizio dell'attività e controfirmato dal gruppo di lavoro per accettazione, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area OO.PP che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del procedimento.
3. L'incentivo può essere liquidato al Nucleo tecnico nel seguente modo:
 - Il compenso incentivante relativo alla progettazione dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ripartito secondo la percentuale del compenso spettante alla singola figura professionale;
 - Il 95% del compenso relativo alla fase di esecuzione dei lavori verrà ripartito proporzionalmente in funzione degli stati di Avanzamento Lavori;
 - il restante 5% non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o di regolare esecuzione.
4. Per i casi che non rientrano nella dinamica di cui al precedente comma, la liquidazione avverrà dopo la conclusione del procedimento.
5. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

Articolo 5

PENALITÀ'

1. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati dal Responsabile dell'Area OO.PP. per ciascuna fase di progettazione, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

Articolo 6

DISPOSIZIONI VARIE

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - 1) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - 2) trasferimento ad altro ufficio diverso;
 - 3) rinuncia all'incarico qualora adeguatamente motivata;
 - 4) revoca dell'incarico.
2. In tali casi, ad eccezione del punto d) dell'art. 3, il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificata dal responsabile unico del procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative aventi diritto all'incentivo in forza del presente regolamento.
3. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative interessate all'incentivo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

Articolo 7

REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO

1. I compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli «oneri assicurativi e previdenziali» e degli «oneri riflessi», che non includono l'Irap. L'Irap correlata a tali compensi costituisce, secondo le regole generali, un onere diretto a carico dell'ente datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente.

Articolo 8

ASSICURAZIONE

1. Ai sensi degli articoli 90 del Codice e 270 del Regolamento, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

Articolo 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Dalla data di emanazione del presente regolamento sono abrogati i “Criteri per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e pianificazione ai sensi dell’art. 18 della L. 11.2.1994, n. 109 e s.m.i.” adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 04.05.2004.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito dell’Ente.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
5. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 che saranno comunque erogati con le modalità di cui all’art. 4 comma 3 del presente regolamento.